



DICHIARAZIONE
resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del DPR 29.09.1973 n. 600 e successive modificazioni e integrazioni per l'attribuzione delle
DETRAZIONI D'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
articoli 12 e 13 del T.U.I.R.

Anno

II/ La sottoscritto/a

Cognome	Nome	M/ F	Data di nascita	Comune (o stato) di nascita	Prov.	
Codice fiscale						
Residenza anagrafica (o domicilio fiscale, se diverso dalla residenza anagrafica)						
Comune	Prov.	Cap	Indirizzo			
Struttura di appartenenza (Sezione, Lab. Naz., Centro Naz., ecc.)			In qualità di:			
			dipendente	tit. assegno di ricerca	tit. borsa di studio	co.co.co

Dichiara sotto la propria responsabilità di avere diritto alle sottoindicate detrazioni di imposta:

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (Art. 12 T.U.I.R.) (1)

CONIUGE	Non legalmente ed effettivamente separato con reddito annuo non superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del T.U.I.R.)	Codice fiscale (2)		decorrenza (3)					
				dal mese	al mese				
FIGLI	(compresi i figli NATURALI riconosciuti, i figli ADOTTIVI e gli AFFIDATI o AFFILIATI) con reddito annuo individuale non superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del T.U.I.R.)								
	Nome	Codice fiscale (2)	decorrenza (3)		al 100%	al 50%	minore di tre anni	portatore di handicap (5)	mancanza dell'altro genitore (5)
			dal mese	al mese					
	Primo figlio								
Altri figli									

Altri famigliari	Ogni altra persona tra quella indicate nell'art.433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (7)									
	relazione di parentela o affinità	Codice fiscale (2)	decorrenza (3)		%	relazione di parentela o affinità	Codice fiscale (2)	decorrenza (3)		%
			dal mese	al mese				dal mese	al mese	

Avvertenza per i soggetti non residenti

Per l'anno 2010 i soggetti non residenti possono godere delle detrazioni per carichi di famiglia, a condizione che essi dimostrino, con idonea documentazione individuata da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore al lordo degli oneri deducibili, al limite di € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

ALTRE DETRAZIONI (Art. 13 TUIR)

Reddito da lavoro dipendente assimilato	detrazione:	si	no
-----------------------------------------	-------------	----	----

DICHIARAZIONI O RICHIESTE ULTERIORI

ALTRI REDDITI AGGIUNTIVI (diversi da quelli corrisposti dall'INFN) che si presume di percepire nel periodo di imposta in corso, ai fini della determinazione del Reddito Complessivo per il calcolo delle detrazioni	ammontare complessivo	di cui per abitazione principale e relative pertinenze
	€ ,00	€ ,00
APPLICAZIONE DI ALIQUOTA UNICA PIU' ELEVATA di quella che deriva dall'applicazione dello scaglionamento del reddito	Aliquota richiesta	
	%	
PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO O ASSIMILATI nell'anno con soggetti diversi dall'INFN	si	no
Tenere conto dei redditi di lavoro dipendente e assimilato erogati nell'anno da soggetti diversi dall'INFN, nonché delle ritenute effettuate, con impegno a consegnare i relativi CUD entro i termini di legge		

III/ La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno per il quale la dichiarazione è resa

Data _____

Firma _____

Note

1) Le detrazioni spettano con riferimento ai familiari fiscalmente a carico, che, cioè, possiedono un reddito annuo complessivo non superiore a € 2.840,51, computando in detto limite anche le retribuzioni corrisposte da Enti ed Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica. Il predetto limite, che consente di considerare il soggetto "a carico", è fissato con riferimento all'intero periodo di imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso.

(2) Se il codice fiscale manca o è errato la detrazione non può essere attribuita.

(3) Indicare il mese di decorrenza o cessazione. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, ecc.) a quello in cui sono cessati; se non viene indicata nessuna decorrenza o cessazione la detrazione si intende richiesta per l'intero anno.

(4) La detrazione per figli va ripartita nella misura del 50 % tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo; inoltre, previo accordo tra i genitori, la detrazione al 100 % può essere richiesta dal genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50 % della detrazione stessa.

(5) Riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

(6) La mancanza dell'altro genitore si verifica solo nelle seguenti specifiche ipotesi, e sempre a condizione che il dichiarante non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato legalmente ed effettivamente: a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) in caso di figli adottivi o affiliati del solo dichiarante.

(7) Le persone indicate nell'art. 433 cod.civ. quali soggetti obbligati agli alimenti sono: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. La detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra coloro che ne hanno diritto; va pertanto indicata nell'apposita casella la percentuale di spettanza del dichiarante.